

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

il **Comune di Cuneo**, con sede in Cuneo, via Roma n. 28 (Codice fiscale 00480530047), nella persona di Giorgio Rinaldi, nato a Trinità (CN) il 20/05/1959, dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti, domiciliato per la carica e ai fini del presente protocollo presso la sede dell'ente

e

l'**Università degli studi di Torino, Dipartimento di Psicologia**, con sede in Torino, via Verdi n. 10 (C.F.: 80088230018), nella persona di Alessandro Zennaro, nato a Lanzo Torinese il 22/20/1966, domiciliato per la carica e ai fini del presente protocollo presso la sede dell'ente,

premessi che

- il Comune di Cuneo [in seguito, per brevità, anche “Comune”] ritiene importante sviluppare e consolidare con l'Università di Torino – dipartimento di Psicologia [in seguito, per brevità, anche “Università”], una collaborazione volta a sottolineare e promuovere l'importanza del benessere emotivo e lavorativo dei propri dipendenti e a incrementare le competenze del capitale umano a disposizione dell'ente;
- Comune e Università concordano sull'importanza che gli ambiti universitari rivestono nei confronti della città e sulla necessità di sviluppare relazioni fra università e territorio sotto l'aspetto della funzione spaziale e temporale, con apertura di servizi e funzioni alla cittadinanza;
- è intendimento degli enti firmatari ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolta dall'Università e le funzioni proprie del Comune in tema di ricerca applicata, realizzazione di specifiche campagne di controllo e monitoraggio, oltre che di supporto per l'elaborazione di specifici piani di intervento che si rendano di volta in volta necessari;
- l'Università può mettere a disposizione le proprie conoscenze scientifiche e suggerire modalità operative per gli interventi comunque di pertinenza del Comune, al fine di migliorare progetti e procedure di intervento nei vari ambiti applicativi afferenti alla sfera emotivo-attitudinale e motivazionale;
- per quanto riguarda l'area del reclutamento, il Comune intende recepire e dare attuazione a quanto raccomandato dalle Linee Guida sulle procedure concorsuali (Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che suggeriscono di inserire nelle procedure di reclutamento una valutazione che non miri solamente a verificare le conoscenze teoriche acquisite dal/la candidato/a, ma che sia anche volta ad approfondire le competenze gestionali e relazionali possedute dallo/a stesso/a, al fine di individuare il/la candidato/a maggiormente adeguato/a al posto da ricoprire;
- l'estrema delicatezza delle valutazioni in argomento e la pari importanza della valorizzazione delle risorse umane da inserire nell'organico dell'ente, tanto più quando destinate a ricoprire ruoli caratterizzati da peculiari aspetti motivazionali e attitudinali, suggeriscono al Comune di avvalersi della collaborazione del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino in quanto istituzione di riferimento nell'area della selezione del personale e della valutazione psico-attitudinale, anche al fine di implementare, in via

- sperimentale, la valutazione psico-attitudinale nelle procedure di reclutamento;
- riguardo invece agli aspetti legati al benessere emotivo e lavorativo, l'obiettivo degli enti firmatari è di organizzare all'interno del Comune percorsi di formazione sulle tematiche inerenti la gestione delle relazioni, il lavoro di gruppo, la valorizzazione delle competenze, la comunicazione, la valutazione dei dipendenti, oltre che progettare attività di monitoraggio sul benessere dell'organizzazione e dei suoi dipendenti

si conviene e si concorda quanto segue:

Articolo 1: Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

Articolo 2: Programma di ricerca

Con questo protocollo di intesa, il Comune di Cuneo e l'Università degli studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, intendono sviluppare e consolidare una collaborazione volta a monitorare e promuovere il benessere emotivo e lavorativo dei dipendenti comunali, a incrementare le competenze del capitale umano a disposizione del Comune e a rafforzare la valutazione psico-attitudinale dei candidati alle procedure di reclutamento attivate da quest'ultimo.

Articolo 3: Impegni delle parti

Per le finalità di cui all'articolo 2:

l'Università degli studi di Torino, Dipartimento di Psicologia si rende disponibile, valutata la fattibilità in relazione alle risorse professionali necessarie, ai tempi di realizzazione, all'interesse scientifico delle iniziative e ai costi economici connessi, a:

- fornire consulenza, su richiesta del Comune, al fine di individuare le modalità e gli strumenti di valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali più adatte per ciascuna procedura finalizzata all'assunzione di specifiche professionalità;
- segnalare, nell'ambito dei docenti e dei collaboratori del Dipartimento di Psicologia, nominativi di esperti in selezione e valutazione del personale da nominare in seno alle commissioni esaminatrici, per l'espletamento di tutti i compiti connessi a tali valutazioni;
- individuare e segnalare, su richiesta del Comune, nell'ambito dei docenti e dei collaboratori del Dipartimento di Psicologia, relatori in materia di benessere organizzativo, gestione delle relazioni e del lavoro di gruppo, comunicazione e valutazione della performance, da inserire nei programmi formativi dei corsi inclusi nelle procedure di corso-concorso e negli appuntamenti formativi organizzati nell'ambito del piano della formazione del personale, rivolto ai dipendenti dell'ente;

il Comune di Cuneo:

- mette a disposizione strutture e strumenti necessari per lo svolgimento delle suddette attività;
- si rende disponibile a essere utilizzato, nelle sue componenti umana e strumentale,

quale campione di ricerca per l'attività scientifica dell'Università, nonché come sede di tirocinio e stage, qualora di interesse da parte del predetto Dipartimento.

Articolo 4: Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Per la definizione dei contenuti, delle modalità di collaborazione e degli impegni finanziari connessi alle attività di cui al presente protocollo di intesa, Università e Comune si avvarranno delle proprie strutture, regolando i reciproci rapporti mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni, accordi o lettere di intenti.

Articolo 5 - Durata

Il presente protocollo di intesa, che ha carattere sperimentale, ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile mediante accordo espresso delle parti.

Ciascuna delle Parti potrà in qualunque momento recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi previa conclusione del lavoro concordato, che dovrà essere notificato alla Controparte mediante PEC.

Articolo 6 – Coordinamento e referenti

Il gruppo di progetto per il coordinamento e il monitoraggio delle attività oggetto del presente protocollo è costituito da un referente per ogni Ente sottoscrittore.

Il Dipartimento di Psicologia indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo di collaborazione Il Prof. Claudio Cortese.

Il Comune di Cuneo individua quale proprio referente il Dott. Giorgio Rinaldi.

Articolo 7 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell'ambito del presente accordo di collaborazione, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, possono essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti, quando non diversamente previsto nel contratto attuativo relativo alla prestazione stessa.

Nel caso invece di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, i diritti relativi spetteranno in contitolarità alle parti, le quali potranno in ogni caso utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti

La collaborazione di cui al presente protocollo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra parte (incluse abbreviazioni).

Ciascuna Parte può usare nome, marchio o altro segno distintivo delle altre Parti soltanto per lo svolgimento di attività in esecuzione del presente Protocollo e previo assenso della parte titolare del segno distintivo. Resta escluso l'utilizzo per scopi di pubblicità commerciale.

Articolo 9 - Riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle parti;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle parti per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Articolo 10 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento

Eventuali oneri verranno regolati a parte secondo gli accordi

Articolo 11 - Copertura assicurativa

L'Università di Torino garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Ateneo e dello stesso personale.

Il comune di Cuneo garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Istituto e dello stesso personale.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Articolo 13 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo di collaborazione.

Articolo 14 – Firma e bollo

La presente convenzione è soggetta:

- a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente;
- ad imposta di bollo fin dall'origine che si pagherà su un unico esemplare e assolta in modo virtuale (art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) per l'Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 rif. (75).

Le Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 come modificato dal Decreto Legge n.145 del 2013, convertito dalla Legge n.9/2014, a pena la nullità, sottoscrivono il presente Protocollo con firma digitale (ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 e condivisa tramite PEC: dipartimento.psicologia@pec.unito.it Comune di Cuneo: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

Letto firmato e sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Psicologia

Prof. Alessandro Zennaro

La Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione

Dott.ssa Antonella Trombetta

Per presa visione/accettazione il Responsabile Scientifico

Prof. Claudio Cortese

Comune di Cuneo

Dott. Giorgio Rinaldi